

### **Rinvio dell'udienza disciplinare per assenza del professionista**

*L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.*

*[massima ufficiale]*

**Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 79 del 15 aprile 2021 (pubbl. 30.8.2021)**

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rita Sanlorenzo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento introdotto con ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] c.f. [OMISSIS], difeso dall'Avv. [OMISSIS] del foro di Catanzaro, avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro pronunciata in data 06/02/2017 depositata il 02/02/2018 notificata in data 28/02/2018;

per l'incolpato nessuno è presente;

per il Consiglio dell'Ordine di Catanzaro, regolarmente citato, nessuno è comparso;

sentita la Consigliera Relatrice Avv. Francesca Sorbi;

sentito il P.M. che ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di rinvio e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.

**FATTO**

Perveniva al CDD di Catanzaro il 19/11/15 nota del COA di Catanzaro del 16/11/15, con la quale si dava notizia che l'Avv. [RICORRENTE] risultava destinatario di un decreto di perquisizione e sequestro da parte della Procura della Repubblica di Roma, nell'ambito del



procedimento penale [OMISSIS]/14 RGNR per concorso in attività di corruzione (artt. 110 e 321 c.p.). Veniva allegato il provvedimento di perquisizione, un verbale di interrogatorio dell'Avv. [RICORRENTE] davanti al Gip del Tribunale di Roma del 28/10/15, nell'ambito del quale l'indagato ammetteva ogni addebito, e dal quale risultava che il Gip, alla luce della condotta ampiamente collaborativa, revocava la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'Avv. [RICORRENTE] era stato colpito, infatti, da un'ordinanza di custodia cautelare emessa il 19/10/15 dal Gip del Tribunale di Roma, nell'ambito di un'operazione che vedeva coinvolti numerosi indagati, tra i quali dirigenti e funzionari dell'[ALFA], per i reati di partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata a commettere più delitti di corruzione. All'Avv. [RICORRENTE] veniva contestato di aver assunto il ruolo di mediatore per la consegna a quattro funzionari [ALFA] della somma di € 25.000,00, per conto dei fratelli [OMISSIS], quali privati espropriati destinatari di somma a titolo di indennità di esproprio. I funzionari [ALFA], per garantire il buon esito della procedura di espropriazione, avevano richiesto una provvista di denaro pari a € 50.000,00 e l'Avv. [RICORRENTE], preso contatti con l'ing. [OMISSIS], amico d'infanzia dell'incolpato e funzionario [ALFA], aveva appreso della richiesta e informato i clienti della procedura, modalità burocratiche e tempistiche per l'espropriazione.

Il CDD informava il professionista e richiedeva chiarimenti.

L'Avv. [RICORRENTE], con nota difensiva del 09/12/15, chiariva la propria posizione, il rapporto professionale con i propri assistiti e i rapporti con i funzionari [ALFA] coinvolti.

Il CDD, con provvedimento 09/05/16, costituiva la sezione disciplinare competente ad occuparsi del procedimento e nominava il Consigliere istruttore che, con relazione 22/12/16, proponeva l'approvazione del capo di incolpazione. La sezione approvava il 21/06/17 il capo di incolpazione *per aver tenuto condotte in violazione della legge penale per aver commesso:*

A) *delitto di cui agli artt. 110 e 321 c.p., perché in concorso con i propri assistiti, sig.ri [OMISSIS], privati espropriati, destinatari di cospicua somma a titolo di indennità di esproprio, ricoprendo il ruolo di mediatore incaricato di consegnare la somma ai funzionari [ALFA], prometteva, al fine di far ottenere ai propri assistiti un'indennità di esproprio maggiore, la somma di € 50.000,00 e consegnava la provvista di € 25.000,00 a quattro pubblici ufficiali [ALFA];*

B) *delitto di cui all'art. 648-ter c.p., perché avendo commesso il delitto non colposo di corruzione di cui al precedente capo, emettendo una falsa fattura a sé riferita e ottenendo l'emissione di fattura speculare intestata da collega di pari importo, sostituiva la provvista corruttiva di € 25.000,00 con somme provento di attività professionale.*

Veniva contestata la violazione della legge penale e degli artt. 1, 4, 9, 10, 12, 23, commi 5-6 CDF nello svolgimento dell'incarico professionale, e la violazione dei doveri generali di probità, dignità, decoro e indipendenza, fedeltà, lealtà.



Ritenuto di non dover sospendere le indagini in attesa della definizione del procedimento penale pendente per i medesimi fatti, stante l'autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale ai sensi dell'art 54 della L. n. 247/12, considerate le esigenze di celerità del procedimento e il carattere esaustivo del materiale acquisito, anche perché il professionista aveva reso dichiarazioni confessorie e ammesso gli addebiti.

In dibattimento, alla seduta del 06/12/17, l'incolpato rendeva dichiarazioni spontanee, riconoscendo di aver commesso un errore e sottolineando le circostanze del caso concreto.

La sezione riteneva fondati gli addebiti, trattandosi di corruzione consumata, in quanto l'incolpato si era recato a Roma e aveva consegnato materialmente la somma al funzionario [OMISSIS] il 12/05/15; successivamente, appreso che la Guardia di Finanza aveva fermato il soggetto e accertato la disponibilità di tale somma, aveva emesso false fatturazioni, nell'ambito di una strategia difensiva che voleva fornire una parvenza di liceità alla dazione illecita. Valutava, altresì, l'atteggiamento ampiamente collaborativo dell'Avv. [RICORRENTE], sia all'interrogatorio di garanzia del Gip di Roma, in occasione del quale forniva numerosi elementi sull'intera vicenda criminosa, che nel procedimento disciplinare.

Sulla scorta della grave e reiterata condotta criminosa, del disdoro arrecato alla professione forense, ma anche avuto riguardo all'atteggiamento collaborativo dell'incolpato sia nei riguardi dell'A.G. sia nel procedimento disciplinare, veniva sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione per anni 1 e mesi 4.

Ricorre avverso la decisione l'Avv. [RICORRENTE], a ministero dell'avv. [OMISSIS], con ricorso depositato in data 22/03/2018, col quale chiede al CNF di ridurre la sanzione irrogata dal CDD di Catanzaro.

Il procedimento, chiamato per la seduta del 16/07/2020 è stato rinviato al 21/01/2021 e quindi alla seduta del 20/02/2021 per legittimo impedimento del difensore, che ha documentato di essere impegnato in altri procedimenti.

In data 15/02/2021 è pervenuta dall'avv. [OMISSIS] istanza di differimento anche per la seduta odierna, motivata da motivi di salute del difensore stesso.

#### **MOTIVI DEL RICORSO**

L'Avv. [RICORRENTE] propone ricorso al CNF per un unico motivo, lamentando l'eccessività della sanzione, non adeguata perché non tiene conto delle circostanze oggettive (resistenza dei funzionari [ALFA] per un atto dovuto, ampio quadro di corruzione e attenzione mediatica concentrata solo su dipendenti pubblici e imprenditori coinvolti, ma non sui professionisti) e soggettive (specchiato comportamento professionale, collaborazione incondizionata del professionista, amicizia risalente dell'incolpato con il soggetto corruttore e successivo pentimento).

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'istanza di differimento presentata dal difensore, avv. [OMISSIS], a mezzo pec inviata il



15/02/2021 non è meritevole di accoglimento in quanto la ragione invocata, afferente motivi di salute, non presenta caratteri assolutamente impeditivi.

Nel merito il ricorso va rigettato.

L'avv. [RICORRENTE] ha in più circostanze riconosciuto di aver commesso gli addebiti contestatigli, sia in sede penale (cfr. interrogatorio innanzi al GIP del 28/10/2015), sia avanti al CDD (cfr. note difensive difese 9/12/2015 e 17/07/2017, dichiarazioni in udienza del 06/12/2017) sì che non sussistono dubbi sul compimento da parte sua delle condotte ascrittegli.

La valutazione della rilevanza disciplinare di tali condotte è stata compiuta dal CDD in modo rigoroso, leggendole nella prospettiva deontologica, e ponendo in rilievo il grave disvalore degli illeciti compiuti dal ricorrente, il cui intervento nella vicenda corruttiva è stato quello di un protagonista e non di un mero esecutore delle indicazioni dei clienti.

Già il contatto iniziale con l'ing. [OMISSIS], uno dei funzionari corrotti, è avvenuto proprio ad opera dell'avv. [RICORRENTE] che si è fatto portatore presso gli Assistiti del prezzo della corruzione, ma è nelle fasi successive alla consegna del denaro che emerge il profondo coinvolgimento dell'incolpato nella vicenda, laddove egli si presta sia a riprendere il denaro rinvenuto dalla Guardia di Finanza nell'auto del funzionario, sia a fornire una giustificazione della dazione di tale denaro da quest'ultimo a se stesso, fingendo che si tratti del pagamento di prestazioni professionali. E addirittura, nella costruzione "dell'alibi" non esita a coinvolgere una collega di Studio per rendere maggiormente credibile l'esistenza di un rapporto professionale idoneo a giustificare il pagamento di una cospicua parcella, rivestendo le somme di una apparente veste di regolarità, come ha giustamente osservato il CDD.

Attiva è stata dunque la partecipazione dell'avv. [RICORRENTE] e pienamente consapevole il suo agire, in piena autonomia rispetto alla posizione dei suoi assistiti, di tal che non sussistono elementi di carattere oggettivo che possano anche in minima parte diminuire la sua responsabilità disciplinare.

Non può dubitarsi che il comportamento dell'avvocato coinvolto in un episodio corruttivo di ampia portata tanto da interessare la stampa nazionale, oltre a quella locale, leda l'immagine e la dignità dell'intero ceto forense e sia totalmente incompatibile con il giuramento e l'impegno solenne di cui all'art. 8 L. n. 247/2012, al punto da meritare la massima sanzione. (vedasi al riguardo Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018).

E proprio ai fini dell'applicazione della sanzione, diversamente da quanto lamenta il ricorrente, il CDD ha invece valutato in termini di attenuazione il comportamento complessivo dell'incolpato, evitando non solo l'applicazione della sanzione aggravata, ma altresì limitando quella edittale – cioè la sospensione da 1 a 3 anni - ad una misura prossima al limite minimo.

La decisione del CDD pare quindi perfettamente conforme alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale per cui la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, del

generale comportamento dell'incolpato e del bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l'assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale (ex pluribus Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 6 maggio 2019).

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso dell'avv. [RICORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2021.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 15 aprile 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria

